Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **903.**

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Aloise Matteo un immobile sito in Cosenza, viale del Re, costituito da 1° e 2° piano e parte del piano terra, distinto in catasto alla partita n. 12064, alle condizioni ed agli effetti specificati, descritti nell'atto pubblico di compravendita per notar Luigi Goffredo, rep. n. 1728 del 20 dicembre 1958.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **904.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, nel comune di San Fratello.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 29 marzo 1970, integrato con dichiarazioni del 3 aprile e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in contrada Grazia del comune di San Fratello (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **905.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in San Lazzaro di Savena.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 21 novembre 1968, integrato con dichiarazioni 7 e 9 gennaio 1969 e con altro decreto 1° luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, nel comune di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto in particolare, l'art. 16 della citata legge n. 700 relativo all'approvazione dello statuto della banca suddetta;

Vista la delibera assunta in data 14 marzo 1968 dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, concernente il progetto del menzionato statuto;

Di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e, limitatamente alla parte dello statuto disciplinante la « Sezione previdenza », con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approva, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, il nuovo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni - ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Statuto della Banca nazionale delle comunicazioni

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ATTIVITA' - PATRIMONIO

Art. 1.

La Banca nazionale delle comunicazioni è un ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.

Essa è sottoposta a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito e di quelle relative all'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:

a) coadiuvare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca nazionale delle comunicazioni esercita l'attività bancaria e l'attività assicurativa attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate « Sezione credito » e « Sezione previdenza », le quali hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Art. 3.

Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni è così formato:

a) dal capitale, costituito da quote di L. 1000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

b) dalle riserve della « Sezione credito »;

c) dal fondo di dotazione della « Sezione previdenza » costituito nella misura iniziale di L. 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale;

d) dalle riserve della « Sezione previdenza ».

Nel fondo di dotazione della « Sezione previdenza » sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49 del citato testo unico.

Il fondo di dotazione e le riserve della « Sezione previdenza » garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta sezione.

TITOLO II

OPERAZIONI

Art. 4.

Le condizioni e le norme regolamentari, generali e particolari, riguardanti le operazioni ed i servizi espletati dalla « Sezione credito » della banca si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti sin dall'inizio dei loro rapporti con la Banca stessa.

Le garanzie comunque ed a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca ed i valori di proprietà del debitore, che per qualsiasi motivo si trovino presso la Banca, garantiscono di pieno diritto, per il loro intero valore, qualsiasi altro credito, diretto o indiretto, verso lo stesso debitore, anche se trattasi di credito non liquido o non esigibile e indipendentemente dalla data di origine di esso.

Qualora fra la Banca ed il suo contraente esistano più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente ai sensi dell'art. 1853 del codice civile.

CAPITOLO I

Operazioni della Sezione credito

Art. 5.

La « Sezione credito » può compiere ogni operazione bancaria passiva e in particolare:

a) ricevere depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, liberi o vincolati, nominativi o al portatore e depositi a piccolo risparmio speciale;

b) aprire conti correnti di corrispondenza sia in monete nazionali che in monete estere;

c) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, nell'ambito delle disposizioni impartite dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, a fronte delle operazioni di durata non inferiore a 18 mesi, di cui alle lettere *o*), *p*), *q*) del successivo art. 7;

d) emettere propri assegni circolari ed altri titoli all'ordine o al portatore ammessi dalle leggi speciali e lettere di credito semplici e circolari;

e) raccogliere tra gli iscritti alla banca depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in forme, con modalità ed a condizioni speciali da autorizzarsi dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

La « Sezione credito » può inoltre compiere le seguenti operazioni di provvista;

f) riscontare il proprio portafoglio cambiario;

g) rilasciare accettazioni cambiarie dirette;

h) contrarre riporti e anticipazioni su titoli di proprietà.

Art. 6.

La « Sezione credito » esercita il credito ordinario, direttamente o in compartecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio, a favore:

del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

di enti ed aziende costituite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di tutti gli altri nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

di enti, società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario;

di enti ed aziende di trasporto di persone e cose;

di enti ed aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

di enti, società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti.

Inoltre, esercita il credito nei confronti del personale dipendente dagli organismi di cui sopra, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 7.

La «Sezione credito» può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previa, ove occorra, autorizzazione dello organo di vigilanza sulle aziende di credito, ogni operazione bancaria attiva, tra cui le seguenti:

a) sconto di buoni del tesoro, cambiali all'ordine della banca o ad essa girate, cambiali tratte semplici e documentate con o senza accettazione, assegni, cedole di titoli sui quali può fare anticipazioni, delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri, annualità dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, da consorzi e da altri enti pubblici, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, ordini in derrate e altri documenti rappresentativi di merci e di crediti;

b) prestiti ed anticipazioni contro cessione di crediti certi e liquidi o contro delegazioni a riscuotere crediti certi e liquidi verso amministrazioni pubbliche e private;

c) anticipazioni su assegnazioni ordinarie di esercizio deliberate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in favore di compagnie e società concessionarie di servizi ferroviari complementari o in generale in favore di aziende private che gestiscono servizi di trasporto pubblico;

d) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di obbligazioni comunali, provinciali e fondiarie e di obbligazioni ad esse parificate ed assimilate; di altri titoli emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;

e) anticipazioni e riporti su titoli di cui alla lettera *d*) e su titoli di primarie società azionarie, quotati in borsa;

f) anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali o di depositi franchi, su ordini in derrate, su merci e su documenti in generale rappresentativi di merci o di crediti;

g) anticipazioni per acquisto di macchinario con garanzia sul macchinario stesso a norma dell'art. 2762 del codice civile;

h) operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

i) aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'estero;

l) prestiti ed aperture di credito in conto corrente, di durata non superiore ad un anno;

m) depositi di somme in conto corrente libero o vincolato, o in altre forme, presso enti pubblici e presso banche italiane ed estere con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

n) mutui e conti correnti, con preferenza per quelli di limitato importo, di durata non superiore a cinque anni, garantiti da ipoteca;

o) prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano i trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

p) prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge;

q) mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche. L'ammontare complessivo di queste operazioni non potrà superare, per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri della Banca, il limite del 25 per cento del patrimonio della «Sezione credito»;

r) acquisto di immobili per le necessità funzionali della Banca e, quando sia necessario, per il recupero di credito, con obbligo in tal caso di rivenderli alla prima occasione;

s) assunzione di partecipazioni in enti ed imprese, quando ciò sia opportuno per il conseguimento degli scopi statutari della Banca.

L'ammontare complessivo di tutte le operazioni di impiego che sorgono sotto forma tecnica avente caratteristiche del medio termine, effettuabili in base a norme di legge o del presente statuto ovvero a disposizione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito, non potrà eccedere il massimale stabilito dall'organo di vigilanza medesimo, ferma restando l'osservanza di specifiche prescrizioni circa il fido massimo concedibile ad uno stesso affidato per operazioni della specie.

Art. 8.

La Banca nazionale delle comunicazioni, tramite la «Sezione credito», può effettuare l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente art. 6 e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

di servizi di tesoreria e di amministrazione di disponibilità finanziarie;

di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti;

di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorietà e connessione con l'esercizio dei trasporti.

In particolare, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1231, la Banca è specificatamente autorizzata ad assumere i servizi di cassa per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Può effettuare il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città, in quelle di confine e negli aeroporti, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti.

Art. 9.

La «Sezione credito», sempre con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previa, ove occorra, autorizzazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito, può inoltre:

a) comprare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi e vendere titoli del proprio portafoglio;

b) ricevere e cedere per l'incasso assegni bancari, effetti semplici e documentati ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione bancaria d'intermediazione;

c) prestare cauzioni, accettazioni cambiarie, avalli, fidejussioni e garanzie in generale;

d) assumere servizi di cassa e di tesoreria per conto di enti pubblici e di privati;

e) ricevere documenti, titoli e valori in deposito a custodia ed in amministrazione;

f) pagare titoli estratti e interessi, dividendi e cedole su titoli;

g) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni, emesse anche da società private;

h) partecipare al collocamento di prestiti pubblici e di obbligazioni, la cui emissione sia debitamente autorizzata ed a sindacati di collocamento, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

i) dare in locazione cassette di sicurezza;

l) concedere ed accettare mandati di corrispondenza e di rappresentanza di istituti di credito;

m) assumere servizi di natura bancaria di qualsiasi genere o compiere ogni operazione bancaria complementare.

La «Sezione credito» può inoltre compiere, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito, anche categorie di operazioni, all'interno e all'estero, non espressamente previste dal presente statuto, purchè rispondenti ai criteri del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dello statuto medesimo e con l'osservanza, ove occorra, delle norme valutarie vigenti.

Art. 10.

Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i prestiti di cui alla lettera *o*) dell'art. 7 saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con decreto 28 maggio 1929, n. 2708, e successive disposizioni modificative e integrative.

Per i dipendenti di altre amministrazioni le modalità delle operazioni e delle ritenute sono regolate mediante apposite convenzioni.

CAPITOLO III

Operazioni della Sezione previdenza

Art. 11.

La «Sezione previdenza» effettua, con l'osservanza delle norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,

n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, e del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni:

a) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

b) le operazioni di capitalizzazione;

c) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quelle di cui il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive integrazioni e modifiche;

d) l'assicurazione riguardante i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera *p*) dell'articolo 7 del presente statuto;

e) le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12.

Per le forme di assicurazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11, le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione nonchè il tasso d'interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle riserve matematiche ed ogni loro modifica devono essere approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le polizze di assicurazione rilasciate dalla « Sezione previdenza » costituiscono garanzia reale, nei limiti del valore di riscatto, ai fini delle operazioni creditizie concesse dalla Banca agli assicurati.

Art. 13.

Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione della « Sezione previdenza » afferenti le attività di cui all'art. 11 del presente statuto vanno investite, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei seguenti modi:

a) in prestiti, a dipendenti dello Stato e di enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti;

b) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

c) in prestiti sopra proprie polizze di assicurazione, nel limite del corrispondente valore di riscatto nonchè in prestiti con scomputo rateale, concessi ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel limite del valore di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita che garantiscono i prestiti stessi;

d) in beni immobili situati nel territorio della Repubblica, purchè liberi da ipoteche;

e) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

f) in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

g) in quote di partecipazione al capitale della Banca di Italia in azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario e, nel limite del quindici per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazioni, quotate in borsa da almeno un quinquennio. L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il cinque per cento calcolato sul quindici per cento dell'ammontare della riserva matematica, e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il tre per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni;

h) in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito e casse di risparmio, nei limiti del cinque per cento delle riserve matematiche;

i) in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;

l) in mutui a provincie, a comuni e a loro consorzi, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa depositi e prestiti, o in partecipazioni al capitale costituito di enti pubblici, previa autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

m) in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

n) in altri modi d'impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

o) in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino allo ammontare delle riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra riserva prescritta per l'esercizio estero.

Art. 14.

Le attività mobiliari e immobiliari di cui all'articolo precedente devono essere vincolate a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano.

I criteri per la valutazione di tali attività, i modi ed i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 15.

La « Sezione previdenza » terrà separata la gestione delle assicurazioni sulla vita umana da quella delle assicurazioni contro i danni.

A ciascun ramo di attività saranno attribuite le spese proprie oltre ad una quota delle spese comuni. Per le entrate sarà seguito analogo criterio.

Alla « Sezione previdenza » sarà attribuita una quota delle spese in comune con la « Sezione credito ».

Art. 16.

Le norme di cui all'art. 10 per il recupero di somme dovute a rate mensili dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano anche al pagamento dei premi delle assicurazioni di cui all'art. 11.

TITOLO III

ISCRITTI

Art. 17.

Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

Il numero degli iscritti è illimitato.

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

Gli iscritti possono fruire dell'assistenza creditizia e previdenziale della Banca e partecipano agli utili annuali in proporzione delle quote di partecipazione al capitale versate.

Art. 18.

Per iscriversi alla Banca nazionale delle comunicazioni è necessario presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente statuto e dei regolamenti speciali e le deliberazioni dei competenti organi della Banca.

L'iscrizione viene deliberata dal consiglio di amministrazione ed è attestata dal possesso dei certificati nominativi comprovanti il versamento delle quote di partecipazione di cui all'art. 17.

Ogni iscritto, all'atto della sua iscrizione, deve pagare la tassa d'ammissione nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

La cancellazione dal libro degli iscritti alla Banca ha luogo, oltre che per morte:

a) per recesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione.

Gli iscritti possono presentare domanda di recesso, qualora non abbiano impegni di sorta con la Banca.

Sulle domande di recesso delibera il consiglio di amministrazione.

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e si determina quando l'iscritto sia comunque uscito dall'azienda cui apparteneva all'atto dell'iscrizione, salvo il caso di passaggio ad azienda similare o di collocamento in pensione.

Con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione possono essere esclusi, oltre agli interdetti, inabilitati, tutti coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici i quali non possono neppure essere iscritti alla Banca:

a) coloro che si siano resi provatamente responsabili di atti dannosi per l'interesse della Banca e per il prestigio della stessa;

b) coloro che abbiano costretto la Banca ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contratte con la medesima.

Art. 20.

Ogni vertenza giudiziaria della Banca contro gli iscritti o degli iscritti contro la Banca deve essere proposta davanti alla autorità giudiziaria del foro di Roma, sede legale della Banca.

TITOLO IV

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Art. 21.

Ogni iscritto può avere intestate quote di partecipazione al capitale della Banca per un importo non superiore a lire tre milioni.

I conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile non sono soggetti a limitazioni.

Le quote sottoscritte e pagate entro il primo semestre hanno diritto alla metà dell'assegnazione degli utili dell'esercizio in corso; quelle sottoscritte e pagate nel secondo semestre hanno diritto all'assegnazione con decorrenza dall'esercizio successivo.

Art. 22.

Le quote di partecipazione sono nominative, personali ed indivisibili e s'intendono vincolate a titolo di pegno a favore della Banca per tutti gli obblighi, di qualsiasi natura, degli iscritti e loro eredi verso la Banca stessa.

Esse possono essere cedute solo alle persone che si trovino nelle condizioni d'impiego di cui all'art. 17.

Affinchè la cessione abbia effetto, occorre il consenso della Banca alla quale il cessionario deve presentare domanda di trasferimento firmata anche dal cedente.

Se il cessionario non è già iscritto alla Banca, devono osservarsi le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 23.

Le quote di partecipazione sono rimborsate in caso di morte, di recesso, di decadenza e di esclusione.

L'iscritto che sia in possesso di più quote può chiedere il rimborso di una parte di esse, qualora non abbia operazioni creditizie in corso con la Banca.

In ogni caso il rimborso non può essere effettuato ad un prezzo superiore al valore nominale delle quote.

L'importo delle quote non riscosso entro un decennio dalla cancellazione dal libro degli iscritti per morte, recesso, decadenza o esclusione dell'iscritto si prescrivono a favore della Banca.

Art. 24.

Le assegnazioni sugli utili, spettanti alle quote di partecipazione secondo la lettera *b*) dell'art. 51, si prescrivono a favore della Banca quando non siano state riscosse entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio cui si riferiscono

Art. 25.

Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di certificati di quote di partecipazione, l'intestatario o chi dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere un duplicato, deve farne denuncia alla direzione generale della Banca con ogni estremo che valga ad identificare il titolo ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia, la Banca fa esporre, nei locali aperti al pubblico della propria filiale nella cui circoscrizione ha domicilio il denunciante, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a consegnare il titolo alla Banca stessa o a notificarle la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di affissione del predetto avviso.

Decorso tale termine senza che il certificato sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere l'emissione di un duplicato previa annotazione, sul libro degli iscritti, dell'annullamento del vecchio certificato e dell'emissione del duplicato ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla Banca.

TITOLO V

CAPITOLO I

Consiglio di amministrazione

Art. 26.

Sono organi dell'amministrazione della Banca:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente del consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale.

Art. 27.

La Banca nazionale delle comunicazioni è amministrata da un consiglio composto dal presidente e da dieci consiglieri, dei quali:

tre designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quattro in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile fra il personale in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritti alla Banca, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Essi rimangono nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo sino a che entrano in carica i loro successori.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vice-presidente.

Art. 28.

Cessano di diritto dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, manchino tre volte di seguito alle adunanze del consiglio di amministrazione. Di ciò il presidente della Banca, informando anche il Ministero del tesoro, ne dà comunicazione al Ministero che aveva effettuato la designazione del consigliere decaduto, con l'invito a promuovere la sua sostituzione secondo le modalità previste dal precedente art. 27.

Le dimissioni dei componenti il consiglio non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Quando avvenga che un componente il consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avrà luogo entro tre mesi dalla sua cessazione. Il nuovo membro sarà nominato su designazione del Ministro che aveva designato l'uscente e resterà nella carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 29.

E' fatto divieto ai componenti il consiglio di amministrazione di contrarre con la Banca obbligazioni, dirette o indirette, per operazioni di credito, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, dal consiglio di amministrazione e con voto favorevole di tutti i componenti il collegio sindacale.

Art. 30.

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e ordinariamente una volta al mese. E' convocato, altresì, quando lo richiedono almeno tre consiglieri o due sindaci effettivi o il direttore generale per la trattazione di argomenti di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno recante l'indicazione delle materie da trattare per la « Sezione credito » e per la « Sezione previdenza », deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi

termini, all'organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 31.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento di almeno sei membri, compreso colui che presiede, salvo il disposto dell'art. 42, secondo comma.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti.

Le votazioni sono palesi o segrete.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

La votazione segreta si dovrà adottare quando sia chiesta almeno da tre consiglieri o da chi presiede la seduta.

I componenti il consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su affari nei quali siano personalmente interessati o che riguardino enti dei quali siano amministratori.

Art. 32.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate a un dirigente o a un funzionario della Banca, designato dal consiglio stesso su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario e debitamente approvato dal consiglio, è trascritto in apposito libro.

Entro dieci giorni successivi a quello delle singole adunanze, copia dei verbali deve essere trasmessa all'organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 33.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Banca e può delegare determinati poteri agli altri organi della Banca medesima.

In particolare il consiglio:

a) promuove le eventuali modifiche dello statuto della Banca;

b) delibera l'ammissione e la cancellazione degli iscritti;

c) nomina nel proprio seno il vice presidente e i membri del comitato esecutivo;

d) nomina, con o senza concorso, il direttore generale e il vice direttore generale e ne determina il trattamento economico e di quiescenza;

e) delibera l'assunzione in servizio, la promozione, la retrocessione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di qualsiasi grado o qualifica;

f) approva il regolamento del personale, le tabelle degli stipendi ed assegni e le eventuali modificazioni;

g) concede e revoca la facoltà di firma e ne disciplina l'uso;

h) delibera, udita la relazione dei sindaci, sul bilancio della Banca, compilato distintamente per le due sezioni, e ne autorizza la presentazione al Ministro per i trasporti e la aviazione civile, con le proposte del riparto degli utili, per la prescritta approvazione;

i) delibera, in conformità delle norme vigenti, l'apertura di nuove dipendenze, la trasformazione e la chiusura di quelle esistenti;

l) stabilisce i limiti di competenza del comitato esecutivo, del direttore generale, del vice direttore generale, dei dirigenti centrali e dei direttori delle filiali per le operazioni comportanti rischi per la Banca;

m) stabilisce i limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore generale e del vice direttore generale in materia di spese correnti e di gestione;

n) delibera, qualora ne ravvisi la necessità, su proposta del direttore generale, l'istituzione di commissioni di sconto, di comitati tecnici e commissioni speciali, determinandone i compiti ed i poteri nonchè la composizione, la durata in carica dei suoi componenti e la misura dei compensi ad essi dovuti; a tali commissioni, se istituite presso le varie dipendenze della Banca, possono essere riconosciute soltanto funzioni consultive;

o) delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili;

p) delibera l'assunzione di partecipazioni in enti ed imprese, nei casi previsti dal presente statuto;

q) delibera gli investimenti delle riserve matematiche delle assicurazioni nelle attività di cui all'art. 13;

r) delibera su iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, come previsto dall'art. 2), lettera *b*) della legge 6 agosto 1967, n. 700;

s) delibera la istituzione di nuove forme di assicurazione e le eventuali modifiche di quelle già in esercizio, con l'osservanza delle formalità di legge e regolamentari;

t) delibera l'eventuale attribuzione di utili agli assicurati;

u) autorizza cessioni di crediti e transazioni con qualunque modalità, surrogazioni a favore di terzi, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e privilegi di qualsiasi genere, per operazioni di importo unitario superiore a L. 10.000.000, quando il credito della Banca non sia stato estinto;

v) delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 1.000.000;

w) propone al Ministero del tesoro l'ammontare delle medaglie di presenza per i consiglieri e per i membri del comitato esecutivo;

z) adempie ogni altro compito riservatogli dal presente statuto o da leggi speciali.

Art. 34.

Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.

Ad essi è corrisposta una medaglia di presenza, nella misura fissata dal Ministro per il tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione, per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio, del comitato esecutivo e di commissioni speciali; non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza al giorno, qualsiasi sia il numero delle riunioni a cui si partecipa.

Agli amministratori che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio verranno rimborsate le spese di soggiorno e di viaggio, escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle ferrovie dello Stato.

CAPITOLO II

Comitato esecutivo

Art. 35.

Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) dal vice presidente;

c) da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, a norma dell'art. 33, lettera *c*), con preferenza per i consiglieri residenti a Roma.

I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I membri di cui alla lettera *c*) del presente articolo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce decadenza dall'ufficio.

In questo caso e quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato medesimo.

Art. 36.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, normalmente, tre volte al mese.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di due membri, oltre chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti il comitato esecutivo non hanno voto deliberativo su affari sui quali siano personalmente interessati o che riguardino enti dei quali siano amministratori.

Art. 37.

Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, firmati da chi presiede e dal segretario, sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza.

Art. 38.

Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni previste dal presente statuto o che gli vengano delegate dal consiglio di amministrazione.

Al comitato esecutivo spetta:

a) predisporre, sentito il direttore generale, i bilanci della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza », determinando la ripartizione delle spese in comune tra le due sezioni;

b) autorizzare le operazioni comportanti rischi per la Banca nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) autorizzare le spese correnti di gestione, nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

d) deliberare, su proposta del direttore generale, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza previsti dal regolamento del personale;

e) consentire cessioni di crediti e transazioni con qualunque modalità a favore di terzi, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi di qualsiasi genere, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000, quando il credito della Banca non sia stato estinto;

f) fissare i criteri di carattere generale per le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi bancari;

g) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000.

Il comitato ha altresì facoltà di deliberare, nei casi d'urgenza, su affari od argomenti di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio medesimo nella prossima adunanza, ai fini della ratifica.

Art. 39.

Ai componenti il comitato esecutivo, per ogni loro partecipazione alle sedute, è corrisposta una medaglia di presenza nella misura di cui all'art. 34, secondo comma.

I membri del comitato si considerano, ad ogni effetto, come residenti a Roma.

CAPITOLO III

Presidente del consiglio di amministrazione

Art. 40.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Banca di fronte a terzi;

b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

c) autorizza, sentito il direttore generale, e nei limiti di valore fissati dal consiglio di amministrazione, qualsiasi azione giudiziaria e amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con obbligo di riferire al comitato esecutivo sulle decisioni assunte;

d) prende, in casi di urgenza, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo, esclusi quelli di cui alla lettera *a*) e all'ultimo capoverso dell'art. 38, sottoponendoli alla ratifica del comitato stesso nella prossima adunanza;

e) esercita ogni altra facoltà che gli venisse delegata dal consiglio di amministrazione.

Art. 41.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

CAPITOLO IV

Direttore generale

Art. 42.

Il direttore generale è nominato, con o senza concorso, dal consiglio di amministrazione, che ne determina il trattamento normativo ed economico.

Per la nomina del direttore generale, e così per la sospensione e la revoca, sono necessarie la presenza di almeno otto amministratori e la maggioranza assoluta di voti dei componenti il consiglio di amministrazione.

E' fatto divieto al direttore generale e al vice direttore generale di contrarre con la Banca obbligazioni, dirette o indirette per operazioni di credito se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del consiglio di amministrazione e con il voto favorevole di tutti i componenti il collegio sindacale.

Art. 43.

Il direttore generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ai quali propone i provvedimenti di rispettiva competenza e sottopone gli argomenti su cui ritenga opportuno che i predetti organi si pronuncino;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

c) impartisce le direttive agli uffici centrali e alle filiali, ordina verifiche, ispezioni, inchieste ed accertamenti presso gli uffici centrali e le dipendenze della Banca;

d) autorizza le operazioni attive nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

e) stabilisce le condizioni per le operazioni ed i servizi secondo i criteri fissati dal comitato esecutivo;

f) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) adotta nei confronti del personale i provvedimenti che l'apposito regolamento riserva alla sua competenza;

h) provvede alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi categoria o grado, riferendone per il personale direttivo al consiglio di amministrazione;

i) concede, nei casi d'urgenza e per temporanee necessità, e sempre che non si tratti di potere che il direttore eserciti per delega la firma agli impiegati delle filiali per gli effetti di cui all'art. 48;

l) decide sulle proposte di locazione degli immobili di proprietà della Banca;

m) autorizza, in caso di impedimento del presidente e del vice presidente o di particolare urgenza, azioni giudiziarie relative al recupero di crediti della Banca e nomina avvocati e procuratori, riferendone al comitato esecutivo;

n) consente le cancellazioni di ipoteche e di privilegi di qualsiasi natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della Banca sia integralmente estinto anche mediante cessione, o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

o) propone al presidente, nei casi di urgenza, l'assunzione dei provvedimenti di competenza del comitato esecutivo di cui all'art. 40, lettera *d*);

p) esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione non esplicitamente riservata agli altri organi della Banca.

Art. 44.

Per l'espletamento delle sue funzioni il direttore generale è coadiuvato ed assistito dal vice direttore generale e dai dirigenti della direzione generale.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le funzioni di questo vengono svolte dal vice direttore generale.

Di fronte ai terzi, la firma del vice direttore generale, in sostituzione di quella del direttore generale, fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 45.

L'ordinaria sorveglianza sulla gestione della Banca nazionale delle comunicazioni è esercitata da un collegio di sindaci composto da tre effettivi e tre supplenti dei quali:

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La presidenza del collegio è assunta dal sindaco designato dal Ministro per il tesoro.

Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

I sindaci esplicano il loro mandato in conformità delle disposizioni del codice civile.

I sindaci effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

Ai sindaci è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.

Per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, è corrisposta ai sindaci effettivi una medaglia di presenza nella misura di cui all'art. 34, secondo comma.

Per le missioni fuori residenza inerenti al loro ufficio, ai sindaci verranno rimborsate le spese di soggiorno e di viaggio, escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle ferrovie dello Stato.

E' fatto divieto ai componenti il collegio sindacale, di contrarre con la Banca obbligazioni, dirette o indirette, per operazioni di credito, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del consiglio di amministrazione e con il voto favorevole di tutti gli altri componenti il collegio sindacale medesimo.

TITOLO VII

FILIALI PERSONALE

Art. 46.

Le filiali dipendono dalla direzione generale. A ciascuna di esse è preposto, in qualità di direttore, un dirigente o funzionario nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento della filiale e sue dipendenze.

Il direttore della filiale per le operazioni della filiale medesima, ha la rappresentanza giuridica della Banca nelle procedure fallimentari, in quelle di esecuzione mobiliare ed immobiliare e relative opposizioni e in tutti gli atti necessari alla salvaguardia dei diritti della Banca, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori.

Art. 47.

Lo stato giuridico ed economico del personale della Banca è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposti al personale addetto alla « Sezione previdenza » sono a carico esclusivo della sezione stessa. Per il personale in comune tra le due sezioni l'onere è ripartito in proporzione alle prestazioni.

TITOLO VIII

FACOLTA' DI FIRMA

Art. 48.

La facoltà di firmare in nome della Banca nazionale delle comunicazioni, nei limiti a ciascuno attribuiti, oltre che al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, spetta singolarmente per la direzione generale e per tutte le filiali al direttore generale o, in caso di assenza o d'impedimento di questi, al vice direttore generale.

La facoltà di firma, con deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione o dal direttore generale nei casi previsti dall'art. 43, lettera *i*), è conferita:

a) *per la direzione generale*:

1) al vice direttore generale;

2) a due dirigenti centrali, congiuntamente tra loro;

3) ad un dirigente centrale con uno dei funzionari addetti alla direzione generale;

b) *per le filiali e dipendenti agenzie*:

1) al direttore titolare e al vice direttore della filiale, congiuntamente fra loro o, ad uno di essi congiuntamente ad altro funzionario oppure ad un impiegato al quale, in caso di eccezionale e temporanea necessità, sia stata conferita la facoltà di firma per la filiale medesima;

2) al vice direttore generale, ad un dirigente centrale, oppure ad un funzionario addetto alla direzione generale espressamente facoltizzato dal consiglio di amministrazione, congiuntamente ad un funzionario della filiale, oppure insieme con un impiegato al quale, per temporanea necessità, sia stata conferita la firma.

La facoltà di firma per i dirigenti e funzionari delle filiali è limitata alla filiale cui essi appartengono e alle dipendenti agenzie, ma può essere estesa dal consiglio di amministrazione a dipendenze diverse da quella presso cui deve essere normalmente esercitata.

Per determinati atti di ordinaria amministrazione e per agevolare l'esecuzione di determinate operazioni, il consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola presso la direzione generale e le filiali.

TITOLO IX

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 49.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio della « Sezione credito » e di quello della « Sezione previdenza » saranno osservate le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Le perdite di qualsiasi natura, accertate nell'esercizio, devono essere attribuite al medesimo. Gli eventuali recuperi devono essere attribuiti all'esercizio nel quale saranno riscossi.

A norma degli articoli 15 e 47 alla « Sezione previdenza » sarà gravata una somma determinata annualmente dal comitato esecutivo, sulla base degli elementi forniti dal direttore generale, in relazione al volume di lavoro svolto per tutte le spese in comune con la « Sezione credito », comprese quelle relative al personale.

I bilanci sono predisposti dal comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.

I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.

Art. 50.

Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci:

a) il bilancio relativo alla « Sezione credito », corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è inviato all'organo cui è demandata la vigilanza sulle aziende di credito;

b) il bilancio concernente la « Sezione previdenza » è inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Entro lo stesso termine, i bilanci della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza », corredati del conto economico e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere degli

organi di vigilanza menzionati alla lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

Copia dei bilanci delle due sezioni sarà poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della « Sezione credito » al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 51.

Gli utili netti risultanti dal bilancio della « Sezione credito » sono assegnati come appresso:

a) non meno del 20 per cento alla riserva della sezione medesima;

b) dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al sei per cento delle somme da essi apportate al capitale della sezione;

c) la rimanenza alla « Sezione previdenza » per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 52.

Gli utili netti risultanti dal bilancio della « Sezione previdenza » sono assegnati come appresso:

a) non meno del venti per cento ai fondi di riserva della sezione medesima;

b) non più del sei per cento al conferente il fondo di dotazione;

c) la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'art. 2.

L'aliquota di utili di cui alla lettera *a*) continuerà, per il ramo vita, ad essere attribuita al fondo di riserva ordinario fino a che questo raggiunga almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo così costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi più nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo.

TITOLO X

Vigilanza governativa e gestione straordinaria

Art. 53.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla « Sezione previdenza » e la Banca ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che le vengono richiesti.

Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 54.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, di iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti e della aviazione civile, ad ispezioni periodiche e straordinarie della « Sezione credito ».

Per le ispezioni alla « Sezione credito » si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 55.

Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, la Banca nazionale delle comunicazioni puo essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui è demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private, ed il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La gestione straordinaria sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili.

La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO XI

Scioglimento della Banca

Art. 56.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il lavoro e la previdenza sociale, la « Sezione previdenza » può essere messa in liquidazione.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario liquidatore che assume l'amministrazione della « Sezione previdenza » con i poteri di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi sullo esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 57.

L'eventuale messa in liquidazione della « Sezione credito » sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 58.

L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà devoluto alla sezione superstite.

In caso di contemporanea liquidazione della « Sezione previdenza » e della « Sezione credito », oppure di liquidazione della sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

TITOLO XII

Agevolazioni tributarie

Art. 59.

A norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 700, gli atti e i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a beneficio dell'ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

TITOLO XIII

Norme di attuazione

Art. 60.

Le vecchie quote di partecipazione al capitale della Banca, ciascuna di L. 50, saranno sostituite, mediante raggruppamento, con nuove quote di L. 1000, previo versamento della eventuale differenza se l'ammontare delle vecchie quote possedute dai singoli iscritti sia inferiore a L. 1000 o a multiplo di mille.

Le modalità ed i termini di attuazione del raggruppamento delle vecchie quote saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione e portate a conoscenza degli interessati nelle forme di legge.

TITOLO XIV

Disposizioni finali

Art. 61.

Con l'entrata in vigore del presente statuto sono abrogate le disposizioni statutarie anteriori.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11827)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Modificazioni ai decreti ministeriali 13 agosto 1957, 6 agosto 1963 e 5 settembre 1966 contenenti disposizioni fiscali in materia di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1957, contenente norme per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, concernente norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sugli oli combustibili destinati all'azionamento delle macchine agricole;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, riguardante le modalità per l'applicazione del beneficio fiscale previsto per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione di rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni dei predetti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' aumentato da quattro a dieci il numero degli impianti che possono essere dichiarati normali fornitori ai fini del rilascio del nulla osta, con validità annuale, previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e dall'art. 12 del decreto ministeriale 5 settembre 1966 per il trasferimento, rispettivamente, dei prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura e degli oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane.

Art. 2.

I registri di carico e scarico modello *E*, tenuti dai titolari di licenza fiscale per la conduzione in appalto di impianti a sistema centrale a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 e dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 settembre 1966, devono essere chiusi contabilmente alla data 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

(11854)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1970.

Istituzione di una sezione doganale a Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che modifica la tabella *A* allegata al decreto presidenziale 30 settembre 1955, n. 1090, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e le successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Lecce;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la sezione doganale di Lecce, dipendente dalla dogana di Brindisi, alla quale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

(11770)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Sostituzione di un componente la deputazione della borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 21 marzo 1970, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori di Napoli e di Palermo, per l'anno 1970;

Vista la delibera n. 790 in data 27 ottobre 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli ha proposto che il dott. Renato De Gioia, membro effettivo della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito in tale incarico dal dott. Gaetano Bonaccorsi;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Gaetano Bonaccorsi è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1970, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Renato De Gioia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Matino ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Matino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Matino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Matino » è riservata ai vini « rosato » e « rosso » che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Matino » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 30 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Matino ed in parte i territori comunali di: Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie, Gallipoli.

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Tuglie il limite segue, verso ovest, la strada che conduce ad Alezio, passando, per le contrade Villa Filomena e Villa Ronci, costeggia, escludendolo, l'abitato di Alezio per seguire verso sud la strada che conduce a Taviano, raggiunge questo centro abitato lo costeggia, per seguire verso est la strada che conduce a Casarano fino ad intersecare la linea ferroviaria che congiunge i comuni di: Casarano, Matino e Parabita; segue la strada ferrata in direzione nord-ovest sino al confine comunale di Matino; in località Altari, piega verso est lungo il confine di Matino sino ad intersecare nuovamente la strada ferrata tra il centro abitato di tale comune e quello di Parabita, prosegue, verso nord, lungo la ferrovia sino ad incrociare la strada che congiunge Parabita a Tuglie e quindi lungo la medesima raggiunge l'abitato di Tuglie.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Matino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Matino » non deve essere superiore ai q.li 120 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per il « rosato » e del 70 % per il « rosso ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Matino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche. Nella preparazione del vino di tipo rosso non è consentito l'impiego dei prodotti delle uve usate per la preparazione del tipo rosato.

Art. 6.

I vini « Matino » all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche sottoelencate:

« Matino rosato »:

colore: rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il primo anno;
odore: leggermente vinoso;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 14 per mille.

« Matino rosso »:

colore: rosso rubino con riflessi arancioni se invecchiato;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti con esclusione dei vitigni di uve da tavola.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(11710)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Luggeri, incaricato di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale di Torre Annunziata, avverso il mancato completamento di orario per l'anno scolastico 1966-67.

(11753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Piazzolla Francesco, guardia di finanza, il 18 agosto 1968 in Balestrate (Palermo).

Pulcini Giovanni, guardia di finanza, il 18 agosto 1968 in Balestrate (Palermo).

Cosmi Maurizio, il 19 settembre 1968 in Lucca.

Galli Carlo, il 19 settembre 1968 in Lucca.

Lenci Renzo Giovanni, il 19 settembre 1968 in Lucca.

Mazzolini Alessandro, il 19 settembre 1968 in Lucca.

Cavalletto Giovanni, il 29 maggio 1969 in Piove di Sacco (Padova).

Longo Franco, il 29 maggio 1969 in Piove di Sacco (Padova).

Busetto Ariosto, il 12 giugno 1969 in Venezia.

Troian Luigi, finanziere di mare, il 26 giugno 1969 in Venezia.

Leggiadro Ugo, appuntato di pubblica sicurezza, il 29 luglio 1969 in Taranto.

Petrosino Matteo, guardia scelta di finanza, il 13 agosto 1969 in Salerno.

Di Biasio Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 21 novembre 1969 in Chiusaforte, località Cadramazzo (Udine).

Cicchetti Ambrogio, guardia di pubblica sicurezza, il 23 novembre 1969 in Sassari.

(11715)

Autorizzazione al comune di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Castellavazzo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.944.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11808)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.216.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11810)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970 il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.325.699 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11811)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.634.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11809)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970 il comune il Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11812)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.723.964 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11813)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970 il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.682.928 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11814)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970 il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.943.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11815)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.747.264 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11816)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.560.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11817)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970 il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.583.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11821)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11819)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.483.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11818)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970 il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 2 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623 —	622,85	622,98	622,90	622,80	623 —	622,90	622,90	623 —	623 —
Dollaro canadese	611,15	611,10	610,50	610,75	610,10	611,15	610,65	610,75	611,15	611 —
Franco svizzero	144,56	144,50	144,49	144,465	144,40	144,55	144,47	144,465	144,56	144,48
Corona danese	83,19	83,17	83,20	83,19	83,20	83,20	83,16	83,19	83,19	83,18
Corona norvegese	87,22	87,20	87,30	87,265	87,30	87,21	87,27	87,265	87,22	87,20
Corona svedese	120,37	120,38	120,40	120,395	120,30	120,38	120,41	120,395	120,37	120,37
Fiorino olandese	173,10	173 —	173,10	173,065	173 —	173,10	173,055	173,065	173,10	172,05
Franco belga	12,55	12,55	12,5550	12,5525	12,55	12,55	12,5525	12,5525	12,55	12,55
Franco francese	112,90	112,86	112,89	112,855	112,90	112,90	112,87	112,855	112,90	112,90
Lira sterlina	1488,05	1488,30	1488,65	1488 —	1487,75	1488,05	1488,20	1488 —	1488,05	1488,40
Marco germanico	171,42	171,40	171,4950	171,49	171,40	171,44	171,485	171,49	171,42	171,46
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,80	24,11	24,10	24,10	24,104	24,11	24,10	24,07
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,79	21,785	21,80	21,78	21,785	21,785	21,78	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,955	8,955	8,95	8,95	8,955	8,955	8,95	8,93

Media dei titoli del 2 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,175
» 5 % (Ricostruzione)	84,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,85
» 5 % (Città di Trieste)	85,125
» 5 % (Beni esteri)	85,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	33,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,90
Dollaro canadese	610,70
Franco svizzero	144,467
Corona danese	83,175
Corona norvegese	87,267
Corona svedese	120,402
Fiorino olandese	173,06
Franco belga	12,552
Franco francese	112,862
Lira sterlina	1488,275
Marco germanico	171,487
Scellino austriaco	24,107
Escudo portoghese	21,785
Peseta spagnola	8,955

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 3 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,90	623 —	623,05	623,19	622,95	622,90	623,15	623,19	622,90	623,10
Dollaro canadese	610,75	609,90	609,50	609,80	609,40	610,75	609,80	609,80	610,75	610,80
Franco svizzero	144,46	144,50	144,48	144,52	144,45	144,48	144,51	144,52	144,46	144,50
Corona danese	83,19	83,18	83,25	83,205	83,20	83,19	83,205	83,205	83,19	83,20
Corona norvegese	87,26	87,28	87,30	87,29	87,30	87,25	87,285	87,29	87,26	87,25
Corona svedese	120,39	120,45	120,49	120,49	120,40	120,40	120,49	120,49	120,39	120,38
Fiorino olandese	173,05	173,05	173,05	173,07	173 —	173,05	173,07	173,07	173,06	173,08
Franco belga	12,55	12,555	12,557	12,5565	12,55	12,55	12,557	12,5565	12,55	12,55
Franco francese	112,85	112,85	112,89	112,875	112,85	112,85	112,87	112,875	112,80	112,85
Lira sterlina	1488,35	1488,50	1488,45	1488,70	1487,75	1488,35	1488,55	1488,70	1488,35	1488,50
Marco germanico	171,49	171,40	171,30	171,285	171,25	171,48	171,30	171,285	171,49	171,38
Scellino austriaco	24,11	24,10	24,15	24,12	24,10	24,11	24,12	24,12	24,11	24,07
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,79	21,7925	21,80	21,78	21,785	21,7925	21,78	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,955	8,957	8,95	8,95	8,955	8,957	8,95	8,93

Media dei titoli del 3 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,425
» 5 % (Ricostruzione)	85,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,925
» 5 % (Città di Trieste)	85,50
» 5 % (Beni esteri)	85,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,55
» 5,50 % » » 1968-83	84,05
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,17
Dollaro canadese	609,80
Franco svizzero	144,515
Corona danese	83,205
Corona norvegese	87,287
Corona svedese	120,49
Fiorino olandese	173,07
Franco belga	12,557
Franco francese	112,872
Lira sterlina	1488,625
Marco germanico	171,292
Scellino austriaco	24,12
Escudo portoghese	21,789
Peseta spagnola	8,956

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 4 settembre 1970, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento del 12 settembre 1970, con il quale il dott. Stefano Carli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il medesimo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del comitato predetto;

Dispone:

Il dott. Arturo Serena è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in amministrazione straordinaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Governatore: CARLI

(11775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per la ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie di 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, 1ª sezione - 00100 Roma, entro il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, sezione 1ª - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà 3 temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati ed appunti di qualsiasi genere. E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, ed i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;
prova scritta di computisteria e ragioneria, coeff. 5;
prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;
prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;
prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; quattro punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a cinque punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della «dichiarazione integrativa». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato ruolo amministrazione sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nello art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 168

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ed interesse.

Trasporti aerei: generalità - Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzi dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-maestro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e consorzi.
Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegni circolari.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di Stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.
Legge formale - decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.
Comuni - provincie - regioni come Enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.
Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.
I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale: beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.
Nozioni sui contratti dello Stato.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali.

Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio, esecuzione del bilancio.

Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.

Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati: controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

Le responsabilità nell'Amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.
Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.
Beni economici. Classificazione dei beni economici.
Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate.
Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto di impresa e costo di produzione.
Teoria del prezzo. Lo scambio.
Concetto e presupposti fondamentali.
Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.
Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria, il salario e il profitto.
Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.
Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.
Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli Istituti di emissione. Il mercato finanziario.
Il sistema bancario.
Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.
Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.
Sviluppo economico e fluttuazioni economiche.
La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.
Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.
Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.
Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.
Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare. Imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.
Imposizione indiretta. Imposte sul consumo e imposte sui trasferimenti della ricchezza.
Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici ed emissione di carta moneta.
Cenni sulla finanza locale.
Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

(Modello di domanda in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - Viale dell'Università, 4 — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (codice postale) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1970.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto (o la scuola) di . . . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . .

. lì .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(11746)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 23 luglio 1970, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1971 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. - *Materie biologiche*: *Borse n.* 3

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II. - *Materie chimiche*: *Borse n.* 3

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. - *Materie fisiche*: *Borse n.* 9

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

IV. - *Materie parassitologiche ed epidemiologiche*: *Borse n.* 2

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

V. - *Materie veterinarie*: *Borse n.* 1

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VI. - *Materie di ingegneria sanitaria*: *Borse n.* 3

1) Ingegneria sanitaria ed igiene ambientale;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Ingegneria chimica e chimica industriale;
4) Ingegneria microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Edilizia sanitaria;
7) Tecnologia dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

VII. - *Materie di elettronica sanitaria*: *Borse n.* 1

1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia;
4) Ingegneria elettronica.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi, per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1971; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare, con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in originale; se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima, fatta eccezione per i certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, che saranno ritenuti validi, purchè prodotti secondo le modalità prescritte dalle medesime;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae ed studiorum*, sottoscritto dall'interessato a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere: *b*), *c*) ed *e*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non po-

tranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine, per le quali sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione, sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1971.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 89

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . C.A.P. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;
4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;
5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'ultimo elenco.

Data . . . . .

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N. B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11828)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Isernia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Isernia nell'ordine appresso indicato:

1.	Dell'Isola dott. Erasmo	punti	85,07	su 132
2.	De Angelis dott. Vittorio	»	78,25	»
3.	Pulli dott. Italo	»	77,50	»
4.	Bertino dott. Giuseppe	»	75,06	»
5.	Spani dott. Tommaso	»	74,63	»
6.	Ilari dott. Vergilio	»	74,19	»
7.	Salerno dott. Vincenzo	»	73,63	»
8.	Marchese dott. Francesco	»	73,—	»
9.	Mele Gregorio	»	72,50	»
10.	Di Giovine dott. Gaetano	»	71,68	»
11.	Grenzi dott. Massimiliano	»	70,88	»
12.	Raglianti dott. Luigi	»	70,53	»
13.	Rollone Eusebio	»	70,50	»
14.	Milanesi dott. Luigi	»	69,28	»
15.	Laurenza dott. Giovanni	»	68,30	»
16.	Porcile dott. Luciano	»	67,70	»
17.	Cantafio dott. Giuseppe	»	66,50	»
18.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
19.	Mantelli Erminio	»	65,86	»
20.	Puglisi dott. Carmelo	»	65,70	»
21.	De Pascale dott. Mario	»	65,34	»
22.	De Negri dott. Errico	»	64,81	»
23.	Capitanelli dott. Nerino	»	63,84	»
24.	Delli Paoli dott. Dante	»	63,77	»
25.	Di Iacovo Antonino	»	63,13	»
26.	Panuccio dott. Rocco	»	62,93	»
27.	Schioppa dott. Gino	»	62,75	»
28.	Travaglini dott. Giuseppe	»	62,55	»
29.	Facchini Mario	»	62,46	»
30.	Miceli Vittorio	»	62,05	»
31.	Tarella dott. Domenico	»	60,42	»
32.	Guercio Aldo Stefano	»	60,15	»
33.	La Placa Cataldo	»	57,90	»
34.	Trullo Antonio	»	56,76	»
35.	Di Stilo Rocco O.	»	54,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 5 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 97, foglio n. 191, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione P.S.);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione P.S.), di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza nell'Università di Pisa;

Pasquazi prof. Silvio, ordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero nell'Università di Perugia;

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale;

Sarubbi dott. Alberto Mario, ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tosti Luigi, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.000.000 graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1970
Registro n. 101, *foglio n.* 344

(11847)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **34.**

Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 19 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 21 novembre 1968, n. 48, è applicabile anche per l'annata agraria 1970-71.

Nell'articolo 2 della predetta legge regionale 21 novembre 1968, n. 48, la data del 30 settembre 1968 è sostituita con la data del 30 settembre 1970.

Art. 2.

Ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche in misura tale da compromet-

tere il bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario, con il concorso regionale negli interessi, per le necessità di conduzione dell'azienda, sia nell'anno in cui si sono verificati gli eventi dannosi, sia nell'anno successivo e per la estinzione delle passività delle suddette aziende, derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso. Il tasso d'interesse a carico della ditta prestataria è fissato nella misura dell'1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. I prestiti sono deliberati dagli istituti e dagli enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente, che in ogni caso non potrà essere superiore all'importo di L. 1.000.000.

Art. 3.

Il concorso della Regione sarà corrisposto dall'Assessorato all'agricoltura e foreste agli istituti ed enti esercenti il credito agrario - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualità o semestralità erogate anticipatamente pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte prestatarie nella misura prevista dall'articolo precedente.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.

Ciascuna annualità di rimborso, con i relativi interessi, è garantita dai privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 4.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione. Detta garanzia si esplica sullo ammontare dell'intera perdita per capitale, interessi e spese, che gli istituti di credito e gli enti autorizzati al credito agrario di esercizio dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni costituiti in garanzia - ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - delle ditte prestatarie inadempienti per almeno due rate semestrali od una rata annuale.

A tal fine è istituito presso i predetti istituti di credito operanti in Sardegna un fondo di garanzia sussidiaria con una dotazione iniziale di L. 200.000.000.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie necessarie all'ente di sviluppo agricolo, ai consorzi agrari provinciali, e a cooperative o loro consorzi, per ottenere dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario i finanziamenti necessari per approvvigionarsi di mangimi e foraggi al fine di evitare manovre speculative sui prezzi dei medesimi prodotti.

A tal fine è istituito presso i predetti istituti di credito operanti in Sardegna un fondo di garanzia fidejussoria con una dotazione iniziale di L. 300.000.000.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, da L. 10.500.000.000 *fino ad un massimo di* L. 13.000.000.000.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti *nuovi capitoli:*

« 26645-*bis*. — Concorso nel pagamento degli interessi per prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che abbiano subìto danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, per le necessità di conduzione dell'azienda ».

« 26696-*bis*. — Fondo di garanzia sussidiaria a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che abbiano subito danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche per i prestiti di esercizio contratti con istituti od enti esercenti il credito agrario ».

« 26696-*ter* — Fondo di garanzia fidejussoria a favore dell'ente di sviluppo, dei consorzi agrari provinciali e delle cooperative o loro consorzi, per ottenere dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario i finanziamenti necessari per approvvigionarsi di mangimi e foraggi ».

A favore dei predetti capitoli sono stornate dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione rispettivamente le somme di L. 300.000.000, 200.000.000 e 300.000.000.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 27901	— 2.700.000.000

In aumento:

Cap. 26639	+ 200.000.000
Cap. 26640	+ 2.500.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 26645-*bis*, 26696-*bis* e 26696-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 novembre 1970

ABIS

(11767)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.